



DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

316/2024/R/COM

**MESSA A DISPOSIZIONE PER IL TRAMITE DEL PORTALE CONSUMI ALLE PARTI
TERZE AUTORIZZATE DAI CLIENTI FINALI DEI DATI DI MISURAZIONE
DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE: INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI AUTORIZZABILI E DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PROCEDURALI**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento
avviato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 23 aprile
2024, 158/2024/R/COM

Mercati di incidenza: energia elettrica e gas naturale

23 luglio 2024

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 158/2024/R/com per l'adozione di provvedimenti funzionali alla messa a disposizione dei dati relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e del gas naturale dei clienti finali a soggetti terzi univocamente designati dai medesimi clienti finali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nell'alveo della disciplina delineata dalla normativa europea (la direttiva EU 2019/944 e il Regolamento di esecuzione (EU) 2023/1162 adottato dalla Commissione in forza della medesima direttiva) e nazionale (decreti legislativi 102/2014 e 210/2021), la legge 214/2023 più recentemente ha esplicitato, tra l'altro, che tale messa a disposizione ai soggetti terzi avvenga per il tramite del Portale Consumi, prevedendo al contempo un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che hanno accesso ai dati del cliente finale.

Con il presente documento sono quindi presentati gli orientamenti dell'Autorità in merito all'identificazione delle categorie dei soggetti terzi univocamente designati dai clienti finali, del perimetro dei dati cui possono avere accesso e alla definizione delle modalità di autorizzazione, revoca e termine del servizio.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro il **13 settembre 2024**.*

Si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente documento per l'indicazione delle modalità di trattamento dei dati personali.

Le osservazioni pervenute potranno essere pubblicate sul sito internet dell'Autorità al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per motivate esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti sono da considerare riservate e non possono essere divulgate, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata quale richiesta di pubblicazione in forma anonima o di non divulgazione dei contributi inviati.

In assenza di richieste di salvaguardia di riservatezza o segretezza e/o in caso di mancato invio delle versioni omissate le osservazioni sono pubblicate in forma integrale.

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Servizi di sistema e Monitoraggio Energia (DSME)
Unità TON, Trasparenza e Oneri - Unità SMR, SII e Monitoraggio Retail**

**Piazza Cavour, 5 - 20121 - Milano
tel. 02.655.65.396
e-mail: servizi_sistema@arera.it - pec: protocollo@pec.arera.it**

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo email rpd@arera.it, oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo email professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura.

Si invita a non inserire dati personali, o informazioni che comunque consentano di rivelare l'identità del rispondente o di terzi, nel corpo del contributo inviato. L'Autorità non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati, anche nell'ipotesi in cui siano contenuti nella ragione sociale o nella denominazione del partecipante alla consultazione.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di competenza dell'Autorità ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

4. Tempi di conservazione

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione, come individuati al precedente punto 2, non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.

6. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità agli indirizzi sopra indicati.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

PARTE I ASPETTI INTRODUTTIVI	5
1. Inquadramento normativo	5
2. Oggetto della consultazione e struttura del documento	8
PARTE II PERIMETRO SOGGETTIVO	11
3. La definizione del perimetro soggettivo	11
4. Iscrizione all’Elenco delle Terze Parti designabili	17
PARTE III PERIMETRO OGGETTIVO E MODALITÀ PROCEDURALI.....	18
5. La definizione del perimetro oggettivo	18
6. Le modalità per l’autorizzazione da parte dei clienti finali	19
7. Le modalità per la revoca dell’autorizzazione da parte dei clienti finali.....	22

PARTE I ASPETTI INTRODUTTIVI

1. Inquadramento normativo

- 1.1 Il decreto legislativo 102/2014, in recepimento della direttiva europea 2012/27, all'articolo 9 ha assegnato all'Autorità competenze riferite, tra l'altro, al miglioramento dei sistemi di misurazione intelligenti e all'introduzione di regole specifiche disciplinanti le modalità di fatturazione dei consumi ai clienti finali, ribadendo il diritto del cliente finale di disporre dei propri dati di prelievo prevedendo la possibilità per i clienti finali di poter accedere alle *“informazioni complementari sui consumi storici”* e la facoltà per i medesimi clienti di autorizzare soggetti terzi al loro utilizzo.
- 1.2 Più in particolare, in merito al diritto del cliente finale di disporre dei propri dati, il decreto legislativo 102/2014 prevede:
- all'articolo 9, comma 3, lettera *d*), nella sua formulazione originaria, che l'Autorità definisca le specifiche affinché *“nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i dati del contatore relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica siano messi a sua disposizione o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato che agisce a suo nome, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili”*;
 - all'articolo 9, comma 6, lettera *b*), che ciascun cliente finale debba poter accedere agevolmente ai propri dati di prelievo storici e identifica tali informazioni nelle seguenti macrocategorie di dati:
 - *“dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore [e che] i dati devono corrispondere agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni sulla fatturazione”* (di seguito: dati storici di fatturazione);
 - *“dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili al cliente finale via internet o mediante l'interfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore”* (di seguito: dati storici del profilo temporale di prelievo);
 - all'articolo 9, comma 7, che l'Autorità individui le modalità con cui *“nella misura in cui sono disponibili, le informazioni relative alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili, su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale stesso”*;
 - all'articolo 9, comma 8, infine, che *“nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati [dal medesimo] articolo, al fine di evitare duplicazioni di attività e di costi, la [...] Autorità si avvale ove necessario del [SII]”*.
- 1.3 Successivamente la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. legge di bilancio 2018) ha integrato l'originaria previsione di cui al decreto legislativo 102/2014 secondo cui l'Autorità disciplina l'accesso ai dati storici di proprietà del cliente finale, da parte dello stesso, precisando che avvenga attraverso apposite strutture *“indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto, anche cliente finale, con interessi*

specifici nel settore energetico o in potenziale conflitto di interessi, anche attraverso i propri azionisti, secondo criteri di efficienza e semplificazione”.

- 1.4 Tenendo conto di quanto sopra, e in particolare alle previsioni di cui all’articolo 9, comma 6, lettera *b*), del decreto legislativo 102/2014, in esito al documento per la consultazione 865/2017/R/com, l’Autorità ha istituito il Portale Consumi con deliberazione 270/2019/R/com, prevedendo tra le sue funzionalità un’area privata finalizzata alla consultazione dei dati di consumo storici, nonché quelli anagrafici, relativi alle forniture di energia elettrica e gas naturale di ciascun cliente che ne ha la titolarità¹.
- 1.5 L’Autorità, fin dal documento per la consultazione 865/2017/R/com, ha previsto che l’implementazione e lo sviluppo del Portale Consumi avvenissero per fasi successive, in particolare rimandando l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 7 dell’articolo 9 del decreto legislativo 102/2014 rispetto al *go-live* avvenuto il 1 luglio 2019.
- 1.6 Successivamente all’istituzione del Portale Consumi, il quadro normativo di riferimento è stato modificato ulteriormente per effetto della direttiva europea 2019/944, la quale, ponendo il cliente finale al centro della transizione energetica, ha rafforzato ulteriormente gli strumenti finalizzati a consentire l’accesso ai dati di consumo storici dei medesimi clienti, sia da parte del cliente finale medesimo, sia da parte di terze parti da quest’ultimo delegate (“soggetti ammessi”); la direttiva, inoltre, introduce (articolo 24) norme puntuali, ovvero requisiti e procedure non discriminatorie e trasparenti per l’accesso e scambio di dati di consumo, volti a facilitare l’interoperabilità a livello europeo.
- 1.7 Per quanto attiene ai costi, fermo restando che per il cliente finale sia l’accesso che la messa a disposizione dei dati di consumo a terze parti deve essere a titolo gratuito (ovvero, senza oneri aggiuntivi), la medesima direttiva prevede invece la fissazione dei costi per l’accesso ai dati da parte dei soggetti ammessi da parte dello Stato membro (o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, l’autorità competente designata); tali costi devono essere “*ragionevoli e debitamente giustificati*” (articolo 23, comma 5).
- 1.8 Tale direttiva è stata recepita nell’ordinamento nazionale dal decreto legislativo 210/2021 che, all’articolo 9, in tema di sistemi di misurazione intelligente, ha ribadito, da un lato, il diritto, già sancito dal decreto legislativo 102/2014, del cliente finale di accedere ai propri dati e di comunicarli “*a un soggetto terzo che rappresenta il cliente*” (comma 1, lettera *f*)) e, dall’altro, ha introdotto il principio della non discriminatorietà nell’accesso ai dati da parte dei soggetti ammessi per le finalità consentite dalla legge e dai provvedimenti dell’Autorità (comma 1, lettera *d*)). Ha, infine, chiarito che il cliente finale ha diritto alla portabilità dei propri dati². In particolare:
 - “*l’accesso ai dati di misurazione e di consumo dei clienti finali da parte dei soggetti ammessi e per le finalità consentite dalla legge e dai provvedimenti dell’ARERA avviene in maniera non discriminatoria*” (lettera *d*));
 - “*se il cliente finale lo richiede, i dati sull’energia elettrica immessa nella rete e sul consumo sono messi a disposizione, in conformità agli atti di esecuzione emessi dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 24 della direttiva 2019/944/UE, attraverso*

¹ A partire da quando il cliente ne ha la titolarità ovvero da quando i consumi di un punto sono associati al codice fiscale identificativo o alla partita iva del medesimo cliente.

² La portabilità dei dati introdotta all’articolo 20 del GDPR, ripresa dal decreto legislativo 210/21, assolve anche alla previsione del decreto legislativo 102/14, articolo 9, comma 7, lettera *a*), sopra richiamata. In tale senso, infatti le “*informazioni relative alla fatturazione energetica*”, quali dati personali relativi ai consumi, possono essere fornite e messe a disposizione da parte dei venditori, senza che si sia reso necessario un provvedimento di attuazione da parte dell’Autorità.

un'interfaccia di comunicazione standardizzata ovvero mediante l'accesso a distanza, oppure sono comunicati a un soggetto terzo che rappresenta il cliente. I dati sono messi a disposizione in un formato facilmente comprensibile, così da consentire il raffronto tra offerte comparabili. Il cliente finale ha diritto alla portabilità dei suoi dati personali, estraendoli dal contatore e trasmettendoli a terzi senza costi aggiuntivi” (lettera f)).

- 1.9 Inoltre, ai sensi dell'articolo 24 della medesima direttiva 2019/944, è stato adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023 (di seguito: Regolamento di esecuzione) che stabilisce i requisiti di interoperabilità e le norme per procedure non discriminatorie e trasparenti che consentono ai clienti finali e ai soggetti autorizzati ad accedere ai dati di consumo in modo tempestivo, semplice e sicuro; lo scopo delle norme contenute nel Regolamento di esecuzione è quello di favorire l'interoperabilità a livello europeo e aumentare l'efficacia delle operazioni che prevedono l'accesso e lo scambio di dati tra i partecipanti al mercato, e in ultima analisi l'efficacia dei servizi energetici, promuovere la concorrenza nel mercato al dettaglio e contribuire a evitare costi amministrativi eccessivi per i soggetti ammessi.
- 1.10 Tale interoperabilità viene garantita mediante l'istituzione di un modello di riferimento (*reference model*), neutrale dal punto di vista tecnologico e in linea con le diverse prassi per la condivisione dei dati adottate a livello nazionale. Il *reference model* è basato su requisiti minimi e descrive i ruoli, le responsabilità (*role model*) – ivi compresi quelli dell'amministratore dei dati misurati, dell'amministratore dei punti di misurazione, del fornitore dell'accesso ai dati e dell'amministratore delle autorizzazioni – le informazioni oggetto di scambio (*information model*) e i flussi e procedure (*process model*) necessari affinché siano svolte in maniera armonizzata le procedure di accesso ai dati (i.e. accesso del cliente finale ai dati storici convalidati di misurazione e consumo, accesso del soggetto ammesso ai dati storici convalidati di misurazione e consumo, cessazione del servizio da parte del soggetto ammesso, revoca dell'autorizzazione attiva da parte del cliente finale).
- 1.11 La stessa interoperabilità mira a garantire, altresì, che i partecipanti al mercato abbiano una chiara e reciproca consapevolezza dei ruoli, delle responsabilità e delle procedure per l'accesso ai dati nei diversi contesti nazionali europei; pertanto, uno dei requisiti del Regolamento di esecuzione è l'istituzione di un archivio pubblico europeo in cui sono raccolte le diverse prassi nazionali in materia di accesso ai dati, nonché le relative modalità di attuazione del modello di riferimento; il medesimo Regolamento pone, dunque, in capo a ciascuno Stato Membro la conseguente responsabilità di pubblicare e mantenere una mappatura del proprio modello di accesso ai dati. Il termine per l'attuazione del modello di riferimento in ciascun Stato Membro è il 5 gennaio 2025.
- 1.12 Da ultimo, è intervenuta la legge 30 dicembre 2023, n. 214, (di seguito: Legge Concorrenza 2022) che, all'articolo 2, comma 3, ha previsto, tra l'altro, alcune modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 102/2014. In particolare:
- la lettera *d*) del comma 3 è sostituita dalla seguente: “*nel caso dell'energia elettrica e del gas naturale, su richiesta del cliente finale, l'Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema Informatico integrato [...] [di seguito anche: Gestore del SII], per il tramite del Portale dei Consumi [...], metta i dati del contatore di fornitura relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo del gas naturale a disposizione del medesimo cliente finale o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in un formato facilmente comprensibile che possa essere*

utilizzato per confrontare offerte comparabili ovvero per l'erogazione di servizi da parte dei predetti soggetti terzi”;

- *è stato aggiunto il seguente comma 3-bis: “è istituito presso l’Acquirente Unico S.p.A. un registro informatico recante l’elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale ai sensi del comma 3, lettera d). Il registro di cui al primo periodo garantisce a titolo gratuito la messa a disposizione dei clienti finali di ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi, comprese la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati. I costi sostenuti dall’Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del presente comma sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti dall’ARERA”.*

2. Oggetto della consultazione e struttura del documento

2.1 Al fine di dare attuazione alle norme di cui all’articolo 2, comma 3, della legge concorrenza 2022, e in particolare al disposto del decreto legislativo 102/2014 da questa novellato, l’Autorità ha avviato con la deliberazione 158/2024/R/com un procedimento finalizzato all’adozione di provvedimenti che consentano la messa a disposizione ai soggetti terzi univocamente designati dai clienti finali tramite il Portale Consumi, dei dati del misuratore relativi all’immissione e al prelievo di energia elettrica e del gas naturale dei medesimi clienti finali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

2.2 Contestualmente, con la deliberazione 158/2024/R/com è stato:

- previsto da subito l’implementazione da parte del Gestore del SII di un elenco delle terze parti (di seguito: ETP) che possono essere designate dai clienti finali ad accedere ai dati dei misuratori relativi all’immissione e al prelievo di energia elettrica e del gas naturale, prevedendo inoltre, la realizzazione di un Registro Informatico recante l’elencazione dei soggetti terzi che hanno accesso ai dati del cliente finale e le informazioni concernenti gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi delegati dai clienti finali, comprese la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati;
- dato mandato al medesimo Gestore del SII di predisporre, entro 90 giorni, le modalità con cui i soggetti terzi autorizzabili possano richiedere di essere compresi nell’ETP e il modello di funzionamento del Registro Informatico per l’annotazione delle informazioni concernenti gli accessi ai dati da parte dei soggetti autorizzati, comprese la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati, secondo modalità che possano permettere la messa a disposizione di tali informazioni ai clienti finali;
- disposto - come prima attuazione per quanto riguarda la definizione delle tipologie dei soggetti terzi che possono essere autorizzabili dai clienti finali al fine della messa a disposizione dei propri dati di misura (di seguito anche: perimetro soggettivo) - che possano richiedere l’iscrizione all’ETP i soggetti già accreditati al SII in qualità di controparte commerciale dei clienti finali, sia per l’energia elettrica che per il gas naturale³. Per tali soggetti, infatti, sono già state eseguite le procedure di identificazione in sede di accreditamento al SII e al contempo sono i soggetti che, soddisfacendo i criteri

³ Contestualmente è stato dato mandato al Gestore del SII di predisporre specifiche tecniche a tal fine.

e requisiti definiti dalla normativa⁴, possono proporre le “*offerte comparabili*” che il cliente deve poter “*confrontare*” che costituisce la finalità indicata, in merito, dal nuovo dettato dell’articolo 9, comma 3, lettera d).

- 2.3 Con il presente documento sono presentati gli orientamenti dell’Autorità complessivamente in merito a:
- **il completamento dell’individuazione del perimetro soggettivo ossia di ulteriori categorie** di soggetti terzi accreditabili;
 - **l’individuazione dei dati di misurazione** della fornitura di energia⁵ che possono essere messi a disposizione ai soggetti terzi (di seguito anche: perimetro oggettivo);
 - le **modalità operative** per l’autorizzazione (compresa l’indicazione del periodo del quale sono messi a disposizione dati di misura), la relativa revoca e il termine del servizio da parte degli stessi clienti finali.
- 2.4 Oltre al completamento del perimetro soggettivo, sono quindi oggetto del presente documento e dell’intervento dell’Autorità gli aspetti a valle e conseguenti al perfezionamento degli accordi tra le parti terze e il cliente finale affinché il cliente possa scegliere direttamente e consapevolmente le terze parti che intende autorizzare, senza rischi di sorta, potendo in qualunque momento revocare tale autorizzazione.
- 2.5 In via preliminare a quanto viene illustrato nel seguito del presente documento, è necessario chiarire che l’accordo (e se del caso, il relativo contratto) tra il cliente finale e la terza parte⁶ - finalizzato alla comparazione di offerte o all’erogazione di servizi, per la cui esecuzione è necessaria la funzionalità di messa a disposizione dei dati di consumi - non rientra in alcun modo tra le competenze assegnate all’Autorità dalla legge, diversamente da quanto previsto per i contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, per i quali è prevista, tra le competenze dell’Autorità, la definizione del codice di condotta commerciale.
- 2.6 Pertanto, non rientra nell’oggetto del presente documento, né nello scopo del procedimento avviato con la deliberazione 158/2024/R/com, la definizione di specifici *format* per consentire ai clienti finali di prestare il consenso al trasferimento dei dati alle parti terze, né la correlata definizione delle modalità di adempimento agli obblighi informativi e di raccolta del consenso ai sensi del GDPR in quanto gravanti sul titolare del trattamento del richiamato Portale Consumi.
- 2.7 Tenendo conto di quanto sopra, con la definizione dei tre aspetti sopra richiamati (il perimetro soggettivo, il perimetro oggettivo e la definizione delle modalità per la gestione

⁴ Si fa riferimento ai requisiti definiti per il settore elettrico dal decreto del Ministro della Transizione ecologica 25 agosto 2022 (anche sulla base degli elementi proposti dall’Autorità con la deliberazione 762/2017/R/eel) e per il settore del gas naturale dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2011 (per tale settore l’Autorità ha fornito al Ministro competente la propria proposta di revisione della disciplina e di definizione di nuovi criteri e requisiti con la deliberazione 157/2024/R/gas).

⁵ Con la deliberazione 122/2022/R/eel è stato avviato un procedimento relativo alla misura dell’energia elettrica, non ancora del tutto completato, con la finalità di definire, tra l’altro, in materia di regolazione della misura dell’energia elettrica prodotta e immessa da fonti rinnovabili, le modalità per accedere ai dati di consumo e produzione tramite un’unica interfaccia. Allo stato attuale, tramite il Portale Consumi è possibile accedere ai dati di misurazione del prelievo di energia dalla rete (in presenza di unità di consumo), non ai dati di immissione di energia nella rete (in presenza di unità di produzione). Solo una volta concluso detto procedimento sarà possibile disporre, sul Portale Consumi, sia dei dati di prelievo che dei dati di immissione.

⁶ Si richiama il Considerando (3) del Regolamento di esecuzione recante che “[...] [la] *specifica procedura di autorizzazione* [da parte del cliente finale] *potrebbe essere collegata a un accordo contrattuale o a una clausola esplicita dell’accordo contrattuale con il soggetto ammesso*”. Si segnala peraltro il carattere eventuale di tale considerazione.

dell'autorizzazione) in esito alla presente consultazione potrà essere completato il quadro previsto dalla normativa di riferimento.

- 2.8 Si fa presente che i riferimenti al SII e al Portale Consumi, presenti nell'articolo 9, comma 3, lettera *d*), del decreto legislativo 102/2014, come novellato dalla Legge concorrenza 2022, permettono di sussumere tutte le misure di sicurezza presenti in tali sistemi (sia dal lato degli operatori che dal lato dei clienti finali) ai fini delle funzionalità oggetto del presente documento per la consultazione. Ciò comporta in particolare:
- a) per i clienti finali, che l'accesso al Portale Consumi avviene tramite SPID (di secondo livello) o CIE (Carta di identità elettronica);
 - b) per le terze parti, dal momento che le operazioni che sono chiamate a svolgere costituiscono attività assimilabili ai molteplici processi gestiti dal SII, è necessario che le stesse si accreditino al SII e ne osservino il Regolamento, in particolare per quanto concerne le misure di sicurezza;
 - c) per il Gestore del SII, che è titolare dei dati del SII e, in particolare, del Portale Consumi⁷, che saranno in essere gli ordinari meccanismi di *audit* del SII (ai sensi dell'Allegato C al Regolamento del SII), che permetteranno di individuare eventuali comportamenti anomali (es. utilizzo improprio delle credenziali di accesso degli operatori, accessi anomali, etc.) ed eventualmente di assumere le opportune azioni di rimedio da parte del Gestore del SII (come la sospensione delle credenziali di accesso o la segnalazione all'Autorità per gli eventuali provvedimenti sanzionatori).
- 2.9 La deliberazione di avvio del procedimento è stata notificata al Garante per la protezione dei dati personali, che a seguito di incontri tra gli Uffici delle due Autorità ha fatto pervenire proprie osservazioni⁸ che sono state tenute in conto nella stesura del presente documento per la consultazione.
- 2.10 Il termine per la chiusura del procedimento è fissato per il 30 novembre 2024, tenuto anche conto del termine di applicazione dei requisiti di interoperabilità dei medesimi dati previsto all'articolo 14 del Regolamento di esecuzione.

⁷ Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 131, del 20 giugno 2019 (doc.web n. 9123551).

⁸ Lettera DRP-DREP-DRTM-DTDSI/368029 del 7 giugno 2024 (prot. ARERA 41363 del 10 giugno 2024)

PARTE II PERIMETRO SOGGETTIVO

3. La definizione del perimetro soggettivo

- 3.1 Nel disegno dell’Autorità, l’istituzione dell’ETP e la possibilità per le imprese di vendita di richiederne l’iscrizione – introdotte con la deliberazione 158/2024/R/com - rappresentano il primo passo implementativo di un processo graduale mirato ad assicurare che l’autorizzazione del cliente finale sia circoscrivibile a categorie di “soggetti ammessi” che rispondono a criteri predefiniti, scongiurando eventuali pratiche scorrette e abusi di richiesta di accesso ai dati da parte di soggetti non idonei. In questo senso, l’istituzione dell’ETP rappresenta di per sé un’importante misura di tutela del cliente finale che è al vertice del processo di scelta del soggetto terzo cui mettere a disposizione i propri dati (ivi inclusa l’eventuale revoca), con le modalità che saranno descritte nel Capitolo 6.
- 3.2 Per quanto riguarda gli orientamenti dell’Autorità in merito alla definizione e completamento del perimetro soggettivo, si ritiene necessario:
- a) individuare i requisiti di ammissibilità all’ETP affinché i “soggetti ammessi” possano richiedere l’iscrizione e, successivamente, possano essere autorizzati dai clienti finali alla messa a disposizione dei loro dati storici di misura una volta che abbiano effettivamente concluso un accordo finalizzato a servizi energetici o alla comparazione di offerte;
 - b) definire un percorso graduale di ammissione in funzione della tipologia di tali soggetti ammessi, ovvero delle finalità che essi svolgono o dei servizi che erogano.
- 3.3 Complementare alla definizione delle tipologie di soggetti autorizzabili è anche la valutazione da parte dell’Autorità degli eventuali contributi economici di funzionamento dell’ETP, richiesti a tali soggetti terzi. Questi contributi sono infatti già previsti nell’ambito del SII per alcune tipologie di soggetti che vi operano e si intende valutarne l’introduzione per i nuovi soggetti terzi che richiederanno l’accesso all’ETP, in seguito a una prima fase in cui sarà possibile quantificare i costi aggiuntivi e dimensionarli anche in ragione del numero di tali soggetti.
- 3.4 È comunque opportuno chiarire che la messa a disposizione dei dati su autorizzazione del cliente deve essere riferita a singoli soggetti univocamente designati dal cliente (come esplicitamente indicato dall’articolo 9, comma 3, lettera *d*), del dlgs 102/2014), non a intere “categorie di soggetti terzi”, e che tali soggetti sono “terzi” rispetto al contratto di fornitura tra il cliente e il suo fornitore corrente di energia elettrica o di gas naturale, ma – come già anticipato al punto 2.5 – tra tali soggetti “terzi” e il cliente dovrebbe comunque sussistere un accordo (ed eventualmente il relativo contratto) relativo al servizio, diverso dalla fornitura, la cui esecuzione richiede la messa a disposizione dei dati.
- 3.5 Per quanto attiene ai **requisiti** di ammissibilità dei soggetti autorizzabili hanno la finalità di garantire il principio della protezione dei dati “*by design e by default*” in quanto tesi a individuare la corretta perimetrazione dei soggetti al fine di non incorrere nel rischio di disporre di un insieme di soggetti potenzialmente indefinito o illimitato e dunque difficile da governare. Ciò senza tuttavia compromettere lo sviluppo di servizi innovativi basati sull’utilizzo dei dati energetici da parte di soggetti interessati a vantaggio dei clienti finali. L’obiettivo principale è di garantire la massima tutela dei dati personali messi a disposizione da parte dei clienti finali - nel caso questi siano persone fisiche (clienti domestici) - ovvero

dei dati privati, comunque riservati, nel caso siano persone giuridiche (clienti non domestici).

- 3.6 Come detto e in conformità con il quadro giuridico di riferimento, l’Autorità ha ritenuto necessario delineare un percorso progressivo di individuazione dei soggetti che possono richiedere l’iscrizione all’ETP al fine di valutare precisamente sia le esigenze dei soggetti potenzialmente interessati a richiedere l’inclusione sia i criteri di ammissibilità di categorie di soggetti solo genericamente indicati dalla normativa e al contempo permettere un ulteriore popolamento dell’Elenco stesso a breve termine. Difatti, tra i soggetti potenzialmente interessati a fornire servizi innovativi vi possono essere, oltre a quanti già operano in varia forma nei mercati energetici, anche altri nuovi soggetti che sono potenzialmente esterni al settore energetico (*newcomers* e/o *outsiders*). Tale aspetto, infatti, richiede ulteriori valutazioni da parte dell’Autorità in quanto questi soggetti possono appartenere a categorie merceologiche non univocamente definite e, come tali, non risultano già identificati o accreditati presso enti di riferimento. La progressività nell’accredimento permette, altresì, di procedere nel breve tempo per alcune categorie di soggetti già noti al sistema energetico e che già rispondono ai requisiti individuati dalla normativa, in attesa di valutare i criteri di inclusione dei predetti *newcomers* e/o *outsiders*.
- 3.7 Per gli aspetti sopra esposti, l’individuazione dei soggetti terzi che possono richiedere l’ammissione all’ETP è dapprima condotta in particolare secondo le finalità previste dalla legislazione europea e nazionale della messa a disposizione dei dati dei consumi del cliente finale alle parti terze: il poter “*confrontare offerte comparabili*” e “*l’erogazione di servizi connessi all’energia*”. Tali soggetti risultano risiedere in elenchi già istituiti ovvero l’identificazione (o accreditamento) del soggetto è già avvenuta da parte del SII o di un soggetto con valenza istituzionale operante nel settore energetico. Tenendo conto della combinazione di tali elementi (finalità e identificazione pregressa), l’Autorità ritiene di tracciare un percorso di iscrizione all’ETP secondo quanto riportato nella Tabella di seguito.

Fase	Categoria di soggetti	Identificazione pregressa presso soggetti con valenza istituzionale nel settore	Finalità perseguita	Avvio iscrizione al Registro
1	Controparti commerciali (cfr. deliberazione 158/2024/R/com)	sì (già accreditati al SII)	Confrontare offerte comparabili	4° trim 2024
2	Soggetti che operano nel settore dei servizi energetici	sì	Erogazione di servizi connessi all’energia	1° sem. 2025
3	Altri soggetti non precedentemente identificati – anche esterni al settore energetico	no	Confrontare offerte comparabili Erogazione di servizi	2° sem. 2025

Tabella 1 – prospetto delle Fasi di attuazione dell’individuazione delle tipologie delle parti terze

Fase 1 (deliberazione 158/2024/R/com)

- 3.8 Come richiamato, con la deliberazione 158/2024/R/com di avvio del procedimento è stato disposto che inizialmente possano richiedere l'iscrizione all'ETP i soggetti già accreditati al SII in qualità di controparte commerciale dei clienti finali. Ciò è coerente con la finalità di *“confrontare offerte comparabili”* prevista dalla legge *ab origine* (in particolare: come disposto originariamente dal decreto legislativo 102/2014 e ribadito sia dal decreto legislativo 210/2021 sia dalla Legge concorrenza 2022) e tiene al contempo conto del fatto che per tali soggetti sono già state eseguite le procedure di identificazione da parte del Gestore del SII in sede di accreditamento allo stesso SII.
- 3.9 Al Gestore del SII è stato dato l'incarico di stabilire le modalità e procedure per l'iscrizione dei soggetti già accreditati al SII in qualità di controparte commerciale dei clienti finali entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della deliberazione 158/2024/R/com; di conseguenza, tenendo conto dei necessari sviluppi applicativi, l'avvio dell'operatività dell'iscrizione delle controparti commerciali al Registro per la Fase 1 potrà avvenire a partire dal 4° trimestre 2024.

Fase 2

- 3.10 La direttiva europea 2019/944 ha introdotto il concetto di *“soggetto ammesso”*, ampliando la platea di soggetti a cui possono essere messi a disposizione i dati rispetto alle precedenti norme, congiuntamente al principio della non discriminatorietà dei medesimi soggetti; in particolare è disposto (all'articolo 23, comma 2) che *“i soggetti responsabili della gestione dei dati forniscono a qualsiasi soggetto ammesso l'accesso ai dati del cliente finale [...]. I dati richiesti devono essere messi a disposizione dei soggetti ammessi in modo non discriminatorio e simultaneo. L'accesso ai dati deve essere facile e le relative procedure attinenti devono essere pubblicamente disponibili”*.
- 3.11 Tale concetto viene ulteriormente declinato dal Regolamento di esecuzione che, in particolar modo all'articolo 2, definisce *“soggetto ammesso”* il *“soggetto che offre ai clienti finali servizi connessi all'energia, quale il fornitore, il gestore del sistema di trasmissione e distribuzione, il gestore delegato e altra terza parte, l'aggregatore, la società di servizi energetici, la comunità di energia rinnovabile, la comunità energetica dei cittadini e il fornitore di servizi di bilanciamento, nella misura in cui offrono ai clienti finali servizi connessi all'energia”*.
- 3.12 Da ultimo, la Legge concorrenza 2022 ha ampliato ulteriormente lo spettro delle finalità previste dalla legge, prevedendo - con la modifica all'articolo 9, comma 3, lettera *d*), del decreto legislativo 102/2014 - anche quella della *“erogazione di servizi”* in senso estensivo.
- 3.13 Combinando le disposizioni richiamate ai precedenti punti, l'Autorità ritiene prioritario individuare per la Fase 2 soggetti che erogano *“servizi connessi all'energia”* (finalità, come anticipato, ulteriore rispetto a quella dei soggetti della Fase 1) ovvero rispondenti alla definizione di *“soggetto ammesso”*. Si ritiene che questi possano richiedere l'iscrizione all'ETP a breve termine in ragione del fatto che già svolgono a vario titolo servizi rientranti tra quelli elencati nel Regolamento e dispongono già dell'identificazione pregressa presso soggetti con valenza istituzionale nell'ambito del settore energetico, cioè risultano già accreditati presso il GSE o Terna.
- 3.14 Le categorie di soggetti che svolgono servizi connessi all'energia e dispongono di un'identificazione pregressa presso soggetti con valenza istituzionale nell'ambito del settore

energetico sono individuate (fatta salva l'esclusione di alcune tipologie di soggetti, per i motivi che saranno esplicitati nei punti da 3.16 a 3.22) tra:

- a) i soggetti che la normativa indica come quelli che, pur non avendo propri obblighi di risparmio energetico, possono predisporre “*progetti [...] ai fini del rispetto degli obblighi [di risparmio energetico] di cui all'articolo 4, commi 3 e 4,*” del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 dicembre 2012 e s.m.i. e conseguente richiesta di incentivo nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito: meccanismo dei TEE);
 - b) i soggetti che operano in qualità di Referenti per configurazioni per l'autoconsumo diffuso, come definite dal Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso (Allegato alla deliberazione dell'Autorità 727/2022/R/eel, di seguito: TIAD);
 - c) i soggetti che svolgono il ruolo di aggregatore e/o di prestatore di servizi di bilanciamento (i.e. *Balancing Service Provider* o BSP) ai sensi del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (Allegato alla deliberazione dell'Autorità 345/2023/R/eel, di seguito: TIDE).
- 3.15 È infatti già previsto che i soggetti appartenenti a una delle categorie sopra riportate, declinate come nei punti seguenti, siano propedeuticamente identificati presso le anagrafiche del GSE (lettere *a*) e *b*)) ovvero presso Terna (lettera *c*)) per le specifiche attività.
- 3.16 Più in particolare, con riferimento all'identificazione delle tipologie dei soggetti di cui al punto 3.14, lettera *a*), è intendimento dell'Autorità prevedere l'ammissibilità all'ETP de:
- le società di servizi energetici certificate UNI 11352;
 - le società che abbiano nominato un Esperto in Gestione Energia (EGE) certificato UNI 11339;
 - le società che si siano dotate di sistema di gestione certificato ISO 50001.
- 3.17 Nell'ambito del meccanismo dei TEE, l'articolo 16 del decreto legislativo 115/2008 in materia di “*qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici*” ha infatti delineato un percorso progressivo al termine del quale è stato introdotto l'obbligo di certificazione di cui alle norme UNI 11352 e UNI 11339 per le “*società terze operanti nel settore dei servizi energetici*” per le quali, fino ad allora, non erano previsti specifici requisiti di qualità. In quest'ottica quindi l'Autorità ritiene adeguato delineare che tra i soggetti ammissibili all'ETP per la Fase 2, per quanto riguarda i soggetti che forniscono servizi energetici nell'ambito del meccanismo dei TEE, siano previste le imprese che fanno parte di una delle tre tipologie sopra, al contempo prevedendo che le relative certificazioni costituiscano condizione necessaria anche al fine della permanenza dell'iscrizione allo stesso Elenco, analogamente a quanto previsto nell'ambito del meccanismo dei TEE ove sono cogenti per tutta la durata della vita utile dei progetti di risparmio energetico presentati al fine di ottenere il riconoscimento di TEE.
- 3.18 Si prevede invece che non sia opportuno estendere la possibilità di iscrizione all'ETP alle imprese di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale, seppure queste possono presentare richieste di emissione di TEE a seguito della realizzazione di progetti di

efficienza energetica⁹ nell'ambito del meccanismo; l'Autorità ritiene, infatti, di mantenere l'impostazione della separazione tra le attività di distribuzione e quelle a diretto contatto con il cliente finale.

- 3.19 Con riferimento invece all'identificazione delle tipologie dei soggetti di cui al punto 3.14, lettera *b*), tra le possibili configurazioni disciplinate dal TIAD all'articolo 1 al fine di definire le modalità e la regolazione economica relative all'energia elettrica oggetto di autoconsumo diffuso, è intendimento dell'Autorità circoscrivere l'ammissibilità all'ETP all'interno de:
- i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
 - i gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente;
 - le comunità energetiche rinnovabili (CER);
 - le comunità energetiche dei cittadini (CEC).
- 3.20 Più in particolare, nell'ambito delle categorie disciplinate dal TIAD riportate al punto precedente, l'Autorità intende prevedere l'ammissibilità all'ETP nella Fase 2 del Referente dei soggetti elencati come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera *hh*), del medesimo TIAD e dalle “*Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR*” redatto dal GSE¹⁰. Il Referente, infatti, è già identificato come la persona fisica o giuridica a cui viene demandata la gestione tecnica e amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio; come tale è già in possesso di apposito mandato per lo svolgimento di finalità in nome suo o per suo conto, fermo restando che sia necessaria una specifica autorizzazione da parte del cliente per la messa a disposizione dei suoi dati (si veda il Capitolo 6 al riguardo). Si rimanda, invece, alla Fase 3, l'eventuale iscrizione presso l'ETP dei soggetti appartenenti alle medesime configurazioni diverse dal Soggetto Referente.
- 3.21 Inoltre, si ritiene opportuno che le altre categorie riconosciute dal TIAD, diverse da quelle di cui al punto 3.19,¹¹ siano escluse dalla possibilità di essere individuate dai clienti finali come parti terze autorizzabili al fine della messa a disposizione dei propri dati in quanto, tipicamente, trattasi di fattispecie in cui è direttamente il cliente finale ad accedere ai propri dati ovvero senza che vi sia il tramite di un soggetto terzo.
- 3.22 Con riferimento invece all'identificazione delle tipologie dei soggetti di cui al punto 3.14, lettera *c*), si fa riferimento ai soggetti che svolgono il ruolo di BSP ai sensi dell'articolo 3 del TIDE.
- 3.23 L'Autorità ritiene che la definizione delle tipologie dei soggetti ammissibili all'ETP delle Fasi 1 e 2, tenendo conto di quanto previsto nel sistema italiano in tema di *unbundling*, esaurisca l'individuazione dei soggetti ammessi secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (riportato al punto 3.11). Tuttavia, data la rilevanza, l'Autorità è orientata a

⁹ Si fa riferimento in particolare alle imprese di distribuzione non soggette agli obblighi annui di risparmio energetico (in quanto alle proprie reti risultano allacciati meno di 50.000 clienti finali) che possono partecipare al meccanismo dei TEE come “soggetti volontari” al pari delle società di servizi energetici.

¹⁰ Regole operative oggetto della verifica di cui alla deliberazione 30 gennaio 2024, 15/2024/R/eel.

¹¹ Ovvero: l'autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione; cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione e quella dell'autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta.

considerare in Fase 2 anche le associazioni rappresentative dei clienti finali di energia e a tale scopo almeno:

- le associazioni dei consumatori rappresentate nel CNCU (Consiglio nazionale consumatori e utenti)
- le associazioni delle imprese comprese tra le Forze sociali rappresentate nel CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro).

3.24 Si prevede infine che l'avvio dell'operatività della Fase 2 possa avvenire nel corso del 1° semestre 2025.

Fase 3

3.25 Da ultimo, come anticipato, in conformità con le finalità definite dal decreto legislativo 102/2014, come da ultimo novellato dalla Legge concorrenza 2022, l'Autorità ritiene opportuno prevedere che anche altre categorie di soggetti potranno essere incluse in futuro tra i soggetti ammessi dopo specifica valutazione; in particolare ritiene che sia opportuno valutare l'inclusione successiva anche dei soggetti interessati a erogare servizi non necessariamente "energetici" ancorché basati sull'utilizzo dei dati storici dei consumi energetici (quindi nell'ambito della finalità della "erogazione di servizi"). Questi soggetti attualmente non operano **nei mercati energetici nei termini sopra descritti** e, quindi, non compresi tra le tipologie identificate ai punti 3.16, 3.19 e 3.22. Si ritiene opportuno comunque iniziare a tracciare una delimitazione in modo da non incorrere nel rischio di avere un perimetro indefinito. È orientamento dell'Autorità che possano essere inclusi nella Fase 3 soggetti quali:

- a) piattaforme informatiche, o servizi, aventi tra le finalità quella di comparare e trovare offerte personalizzate;
- b) associazioni rappresentative dei consumatori domestici e delle imprese, diverse da quelle aventi i requisiti richiesti per la Fase 2;
- c) soggetti associativi che svolgono il ruolo di Gruppi di Acquisto di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in adesione alle *Linee guida volontarie per la promozione delle offerte di energia elettrica e di gas naturale a favore dei gruppi di acquisto rivolti ai clienti finali domestici e alle piccole imprese* di cui all'Allegato A alla deliberazione 59/2019/R/com;
- d) soggetti non precedentemente identificati nelle Fasi 1 e 2, costituiti come persone giuridiche e aventi tra le finalità e/o l'oggetto sociale quella di fornire servizi che richiedono l'utilizzo dei dati storici dei consumi energetici.

3.26 Si ritiene infine che le categorie di soggetti della Fase 3 potranno iniziare a chiedere l'ammissione all'ETP nel corso del 2° semestre del 2025, in ragione della maggiore complessità della loro definizione, in quanto, tra altro, appartengono a insiemi di non immediata identificazione e sono potenzialmente estranei al settore energetico e in quanto tali non sono stati precedentemente censiti o accreditati presso enti del settore, a differenza dei soggetti individuati per le Fasi 1 e 2.

Spunti di consultazione

Q.1 Si condivide di prevedere fasi successive per la progressiva estensione dei soggetti autorizzabili e iscrivibili all'ETP?

Q.2 Si condividono le tipologie di soggetti individuate per l'ammissione all'ETP nella Fase 2? Motivare eventuali proposte di integrazione dei soggetti precisando se sia possibile fare riferimento a un'identificazione pregressa presso enti terzi, albi o simili.

Q.3 Si ritiene opportuno identificare come ammissibili all'ETP altre tipologie di soggetti, oltre a quelle già delineate per la Fase 3? Illustrare le motivazioni per ciascuna categoria ulteriore.

4. Iscrizione all'Elenco delle Terze Parti designabili

- 4.1 Come indicato nell'avvio di procedimento di cui alla deliberazione 158/2024/R/com, l'accesso ai dati di misura relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e del gas naturale dei clienti finali, in qualità di terza parte avviene nell'ambito di un processo gestito dal SII, al quale ciascun soggetto accreditato al SII chiede di essere iscritto.
- 4.2 Pertanto, l'attività preliminare propedeutica all'iscrizione all'ETP, per i soggetti non già accreditati, è l'**accreditamento al SII**, come disciplinato nel Regolamento di funzionamento pubblicato dal Gestore del SII.
- 4.3 L'accreditamento è necessario, in modo da garantire l'identificazione da parte del Gestore del SII delle terze parti autorizzabili, nonché la compilazione del registro informatico che, una volta reso operativo il sistema di messa a disposizione dei dati, recherà l'elencazione dei soggetti terzi che hanno avuto effettivamente accesso ai dati dei misuratori dei clienti finali.
- 4.4 La procedura ordinaria di accreditamento presso il SII, prevede, *inter alia*, che il Gestore del SII verifichi che al soggetto che intende accreditarsi sia già stato rilasciato il Codice ARERA, comprovante l'avvenuta iscrizione del medesimo soggetto all'Anagrafica Operatori dell'Autorità, con riferimento ai settori e alle attività che intende svolgere.
- 4.5 Con riferimento alla procedura di accreditamento delle terze parti, il controllo effettuato del Gestore del SII in relazione al codice ARERA, non presente nei casi in cui la terza parte non sia un soggetto tenuto all'iscrizione presso l'Anagrafica Operatori dell'Autorità per le attività che svolge, è sostituito, nella Fase 2, dalla verifica che i soggetti che intendono accreditarsi siano registrati presso il GSE, Terna, il CNCU o il CNEL – secondo le fattispecie e le indicazioni precisate al Capitolo 3 - con modalità che consentano di tener conto anche di un'eventuale cancellazione.
- 4.6 Con riferimento ai soggetti per i quali è stata delineato l'accesso ai dati nella Fase 3, invece, si ritengono necessari ulteriori approfondimenti propedeutici a consentirne l'identificazione e l'accreditamento al SII.
- 4.7 Una volta terminata la procedura di accreditamento, il Gestore del SII abiliterà il soggetto richiedente come terza parte autorizzabile dal cliente, ovvero lo iscriverà all'ETP; ciò consentirà al soggetto terzo di ricevere tecnicamente nell'ambito del SII la autorizzazione da parte del cliente con cui ha stipulato un apposito accordo e l'accesso ai dati di misura per i quali ha ottenuto l'autorizzazione.

Q.4 Si ritengono opportune ulteriori considerazioni in merito alla fase di definizione dell'ammissibilità delle diverse tipologie di soggetti all'ETP? Se sì, specificare.

PARTE III PERIMETRO OGGETTIVO E MODALITÀ PROCEDURALI

5. La definizione del perimetro oggettivo

- 5.1 Relativamente al perimetro oggettivo, cioè ai dati messi a disposizione alle parti terze per il tramite del Portale Consumi, è intendimento dell'Autorità, attuando le norme di legge, guidare la definizione di tale perimetro secondo i seguenti principi:
- a) consentire la messa a disposizione dei dati di misurazione, o dati “grezzi”, per una certa durata (al termine della quale l'autorizzazione a continuare ad accedere ai dati tramite il Portale decade se non viene rinnovata);
 - b) le tipologie di dati messi a disposizione, e nello specifico con riferimento alla profondità temporale, siano limitate a quelle strettamente necessarie al perseguimento delle finalità indicate dalla normativa di riferimento (confronto di offerte comparabili e erogazione di servizi), nel rispetto del principio della minimizzazione;
 - c) garantire che la messa a disposizione avvenga secondo un formato *standard*.
- 5.2 Per quanto riguarda il perimetro oggettivo dei dati, il decreto legislativo 210/2021 prevede che esso sia costituito dai dati di misurazione dell'energia elettrica immessa nella rete e di consumo. Il Regolamento di esecuzione, inoltre, si applica ai dati storici convalidati di misurazione (“*dati di misurazione e consumo*”, ivi definiti all'art. 2(2)) ovvero le letture del consumo di energia elettrica prelevata dalla rete, dell'energia elettrica immessa nella rete, o del consumo di energia elettrica generata da impianti di produzione in loco collegati alla rete.¹²
- 5.3 Secondo tali disposizioni sono esclusi quindi sia i dati diversi dalle mere misurazioni (tra cui, tipicamente, dati di natura economica propri dei venditori in merito ai prezzi e alla fatturazione dell'energia, comunque non disponibili nel SII e nel Portale Consumi) – nonché le elaborazioni di queste ultime – sia i dati propri del contratto (tra cui, per esempio, la denominazione del venditore, la tipologia di cliente, il tipo di mercato, la data di attivazione della fornitura o eventuali *switching* progressi). Appare quindi opportuno che i dati oggetto della messa a disposizione all'ETP siano quelli direttamente rilevati dagli strumenti di misura e - previa validazione a cura delle imprese di distribuzione - messi a disposizione del SII, con l'indicazione della data di rilevazione e della tipologia del dato¹³.
- 5.4 In merito alla tipologia dei dati messi a disposizione, è possibile prevedere che la composizione del loro *set* possa variare:

¹² Si veda la nota 5 in relazione ai dati relativi all'energia immessa in rete da unità di produzione.

¹³ In particolare: letture effettive, ricondotte o autoletture.

- a) nella profondità temporale storica (i.e.: il fatto che siano messi a disposizione dati dei dodici mesi precedenti alla data del consenso o anche dati riferiti a un periodo più ampio e precedente);
- b) nella durata: nel caso di finalità relativa all'erogazione di servizi energetici, affinché siano compresi anche i dati che si rendono disponibili successivamente all'autorizzazione, per un periodo di tempo limitato e predefinito (approccio dinamico).
- 5.5 Per entrambi gli aspetti, si intende inoltre valutare se la definizione del *set* possa essere dipendente dalle finalità e dalla tipologia di servizio fornito da parte della parte terza; tipicamente:
- nel caso di finalità per lo sviluppo di offerte commerciali può essere adeguata la messa a disposizione dei dati di misura sino alla data del consenso, senza approccio dinamico, e con una profondità temporale di dodici mesi;
 - nel caso di finalità per l'erogazione di servizi connessi all'energia, oltre alla profondità storica della durata di almeno dodici mesi, si ritiene necessario consentire l'accesso in maniera dinamica per un periodo successivo alla data del consenso per una durata prestabilita al termine della quale l'autorizzazione decade, se non rinnovata.
- 5.6 Con riferimento al formato dei dati messi a disposizione ai soggetti terzi, il Regolamento di esecuzione prevede che l'accesso sia trasparente e agevole, in modo che essi siano facilmente comprensibili e utilizzabili¹⁴.
- 5.7 Dal punto di vista operativo, la terza parte, che ha ricevuto la conferma tecnica dell'autorizzazione da parte dei clienti tramite il Portale Consumi, ha accesso a un ambiente predisposto dal SII nell'ambito del quale può scaricare i dati di misura dei POD e dei PDR per i quali è autorizzata. Il tracciato e il formato con cui le terze parti potranno scaricare i dati verranno puntualmente definiti nell'ambito della Specifiche Tecniche pubblicate dal SII.
- 5.8 Ciascuna operazione di scarico dei dati svolta dalla terza parte verrà registrata nell'ambito del Registro Informatico di cui alla delibera 158/2024/R/com, reso disponibile anche al cliente finale per quanto di propria competenza, a seguito dell'accesso autenticato al Portale Consumi.

Spunti di consultazione

Q.5 Si ritiene siano stati identificati in modo corretto i dati messi a disposizione delle parti terze? Motivare la risposta.

Q.6 Si condivide l'orientamento secondo cui i dati di misura messi a disposizione prevedano diverse profondità temporali e, nel caso di finalità dell'erogazione dei servizi energetici, l'approccio dinamico che consente di mettere a disposizione anche i dati di misura relativi a un periodo successivo all'autorizzazione? In caso di approccio dinamico, quale dovrebbe essere la durata prestabilita del

¹⁴ Il Regolamento concerne un primo livello della comunicazione che riguarda i protocolli di comunicazione e i formati di dati quali CSV e XML.

periodo di messa a disposizione successiva alla data del consenso espresso dal cliente? Motivare le risposte.

6. Le modalità per l'autorizzazione da parte dei clienti finali

- 6.1 Per quanto riguarda la **gestione tecnica dell'autorizzazione**, successiva alla stipula dell'accordo tra la terza parte e il cliente, l'Autorità ritiene necessario salvaguardare il principio secondo cui sia verificato che il cliente sia consapevole della scelta del fornitore del servizio cui mettere a disposizione del *set* dei propri dati di misura, come identificati al Capitolo 5 anche in funzione delle finalità. Tra le possibili opzioni, è possibile prevedere la seguente (di seguito: opzione A), strutturata in due fasi:
- la prima, in cui la terza parte, nell'ambito delle procedure ad essa rese disponibili dal SII e che la medesima potrà svolgere in quanto soggetto accreditato e autenticato nel sistema, trasmette una richiesta di conferma dell'autorizzazione al cliente finale, specificando le forniture e il periodo temporale per le quali tale conferma è richiesta; al fine di formulare tale richiesta di conferma la terza parte dovrà indicare il codice fiscale dell'intestatario della fornitura,¹⁵ così da consentire al sistema di generare la richiesta ed indirizzarla al corretto destinatario;
 - la seconda, in cui il cliente riceve tale richiesta di conferma nell'ambito della sezione privata del Portale Consumi alla quale accede attraverso le modalità di autenticazione già previste¹⁶ e in questa sede ha la possibilità di confermare esplicitamente la propria volontà di concedere l'autorizzazione affinché il SII possa fornire alla terza parte i dati di misura, selezionando la profondità temporale dei dati storici e associando il POD/PDR destinatario del servizio della terza parte tra quelli nella propria titolarità.
- 6.2 In questo caso, il processo di gestione tecnica dell'autorizzazione è pertanto "asincrono", lasciando piena indipendenza nella gestione della medesima sia alla terza parte che al cliente finale, e l'autorizzazione si perfeziona quando entrambi i soggetti hanno effettuato quanto di propria competenza. Sia la formulazione della richiesta di autorizzazione ad opera della terza parte, sia la conferma dell'autorizzazione da parte del cliente finale avvengono in "ambienti" che consentono la chiara e certa identificazione dei soggetti operanti, nonché la tracciabilità delle attività svolte.
- 6.3 Sotto il profilo della semplicità, l'opzione A appare realizzabile in modo molto semplice, perché da un lato consente al sistema la corretta identificazione del cliente e la generazione della richiesta di conferma dell'autorizzazione, dall'altro consente alla parte terza, nella misura in cui dispone dei dati di contatto del cliente – con il quale ha stipulato l'accordo – di inviargli direttamente una notifica (per es. tramite una semplice e-mail) attraverso la quale invita il cliente a procedere alla conferma dell'autorizzazione nell'ambito del Portale Consumi.

¹⁵ O, per le imprese, la Partita IVA; vedi nota successiva.

¹⁶ Per quanto riguarda l'accesso dei clienti non domestici al Portale consumi, sono in corso approfondimenti mirati a semplificare l'accesso alle imprese con P.IVA, senza necessità di utilizzare il c.d. "SPID professionale" ma utilizzando il ben più diffuso "SPID personale" e introducendo la possibilità di delegare persone fisiche diverse dal rappresentante legale dell'impresa per l'accesso ai dati delle imprese, previe opportune verifiche.

- 6.4 Una procedura alternativa a quella descritta nei due punti precedenti (di seguito: opzione B) prevede che l’inizializzazione del processo sia a carico del cliente finale. In questo modo non è necessario che la parte terza conosca inizialmente i dati identificativi¹⁷ del cliente finale (sterilizzando quindi il rischio di utilizzo di tali dati per altri fini prima della conclusione dell’autorizzazione all’uso) e sia invece quest’ultimo – dopo aver effettuato l’accesso autenticato al Portale Consumi – a compiere il primo passo all’interno del sistema scegliendo la parte terza cui mettere a disposizione i dati, tramite un “codice accordo” comunicato *offline* (ovvero preliminarmente e fuori dall’ambito del Portale Consumi), dalla stessa parte terza nell’ambito degli accordi preliminari tra le parti¹⁸. Solo dopo questo primo passaggio, a seguito della successiva conferma della terza parte, il sistema potrebbe generare la richiesta di conferma dell’autorizzazione che, come nel caso dell’opzione A, richiede al cliente la conferma esplicita della propria volontà di procedere con l’autorizzazione alla parte terza preselezionata.
- 6.5 Con la procedura di cui al precedente punto 6.4, rispetto a quella dei punti 6.1 e 6.2, è il cliente finale a iniziare la procedura di autorizzazione della parte terza quindi senza che quest’ultima debba necessariamente conoscere preliminarmente il codice fiscale del cliente¹⁹. Tale passaggio di informazione avviene solo successivamente al rilascio dell’autorizzazione alla parte terza e, inoltre, tutte le operazioni avvengono all’interno del sistema e possono quindi essere tracciate, ivi comprese quelle relative al consenso al trattamento dei dati. Rispetto all’Opzione A, l’Opzione B di cui al punto 6.4 implica un grado di difficoltà maggiore per il cliente, dovuto alla necessità di dover “selezionare” la parte terza e a un processo a più stadi. Inoltre, vi è la possibilità di errori nella digitazione del “codice accordo” o di individuazione della parte terza da un elenco dei soggetti ammessi all’ETP.
- 6.6 Qualora le esigenze di protezione dei dati personali che caratterizzano l’Opzione B fossero valutate come prevalenti, una soluzione intermedia potrebbe essere quella di sviluppare l’Opzione B per i clienti che sono persone fisiche (clienti domestici) e l’Opzione A per i clienti che sono persone giuridiche (piccole e medie imprese e pubbliche amministrazioni).
- 6.7 In generale, indipendentemente dal processo di autorizzazione che sarà sviluppato, è imprescindibile che sia la terza parte sia il cliente finale potranno poi gestire eventuali modifiche ad una autorizzazione attiva o terminarla del tutto, in base a quanto convenuto nell’accordo con il cliente, in particolare la terza parte trasmettendo un flusso al SII e il cliente attraverso un’apposita sezione del Portale Consumi, come descritto al successivo capitolo 7.
- 6.8 In particolare, il cliente finale che effettua l’accesso autenticato al Portale Consumi avrà a disposizione una sezione in cui potrà monitorare le autorizzazioni attive, gestirne la durata ed eventualmente revocarle.
- 6.9 Inoltre, come previsto dalla Legge Concorrenza 2022 e disciplinato dalla delibera 158/2024/R/com dell’Autorità, effettuando l’accesso autenticato al Portale Consumi il cliente avrà la possibilità di accedere al Registro Informatico di cui alla delibera

¹⁷ Il codice fiscale per le persone fisiche, o la P.IVA per le imprese; vd nota 16.

¹⁸ Le modalità di definizione del “codice accordo” dovrebbero essere definite univocamente in modo centralizzato per tutti i soggetti terzi. Nel caso di ricorso all’Opzione B, la definizione del “codice accordo” sarebbe oggetto di Specifiche Tecniche emanate dal SII.

¹⁹ O, per le imprese, la partita IVA; vd nota 16.

158/2024/R/com in modo da avere evidenza degli accessi ai propri dati di misura effettuati dalla terza parte autorizzata.

Spunti di consultazione

Q.7 Quale tra le due procedure di autorizzazione della delega si ritiene più opportuna ed efficiente? Motivare le risposte. Si individuano possibilità alternative?

7. Le modalità per la revoca dell'autorizzazione da parte dei clienti finali

- 7.1 **Il cliente finale può in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione** concessa alla terza parte. Per quanto concerne le modalità tecniche per tale revoca, l'Autorità ritiene necessario che, separatamente per ciascuna autorizzazione, il cliente abbia a disposizione una funzionalità che gli permette di interrompere, a sua discrezione ovvero senza necessità del consenso da parte della parte terza e con effetti immediati, la messa a disposizione dei dati, prima della naturale interruzione.
- 7.2 Si possono delineare due modalità complementari della revoca dell'autorizzazione:
- nel caso di messa a disposizione dei soli dati di misura storici, la revoca del consenso comporta automaticamente l'obbligo in capo alla terza parte di cancellare i dati e interrompere ogni trattamento degli stessi, ai sensi dell'articolo 17, primo paragrafo, lettera *b*), del GDPR;
 - nel caso di messa a disposizione anche dei dati di misura che si rendono disponibili successivamente all'autorizzazione (approccio dinamico di cui al punto 5.4, lettera *b*)), la revoca potrebbe riguardare solo la disponibilità di tali ulteriori dati dinamici ovvero l'interruzione della messa a disposizione di ulteriori dati; ciò, quindi, non comporta di per sé l'automatico obbligo di cancellazione dei dati finora a disposizione.
- 7.3 Si ritiene opportuno che il cliente finale abbia comunque la possibilità di indicare se la propria revoca dell'autorizzazione si riferisca alla cancellazione dei dati fino ad allora messi a disposizione oppure si limiti all'interruzione della messa a disposizione di ulteriori dati; se tale differenziazione non fosse tecnicamente fattibile la revoca dovrebbe essere interpretata più ampiamente come esercizio del diritto di cancellazione ai sensi dell'articolo 17, primo paragrafo, lettera *b*), del GDPR.

Spunti di consultazione

Q.8 Ci sono ulteriori aspetti relativi alla revoca da considerare? Motivare la risposta.